

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3640 del 01/07/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta RMP RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Forlì (FC), Via Palazzina n. 3. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 e per l'ottenimento di End of waste ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3824 del 01/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno uno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **RMP RECUPERI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì (FC)**, **Via Palazzina n. 3**. Modifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 e per l'ottenimento di End of waste ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;
- il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Premesso quanto segue:

- la ditta RMP RECUPERI S.r.l. (P.IVA: 04420010409) è titolare di autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3;
- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 12, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1, lett. a) del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di "aggregati recuperati";
- l'art. 8, comma 1 di tale decreto prevede che le Società autorizzate a svolgere l'operazione di recupero R13/R5 su rifiuti compresi nell'allegato 1 al D.M. 127/2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di proseguire l'attività nel rispetto del titolo detenuto, nelle

more del rilascio del provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, debbano presentare entro il 25.03.2025, la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

Vista l'istanza trasmessa in data 25.03.2025, acquisita ai PG n. 56124 e n. 56126 del 25.03.2025, con cui la ditta RMP RECUPERI S.r.l. ha chiesto l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto;

Dato atto che, nell'ambito dell'adeguamento al D.M. 127/2024, la ditta intende apportare alcune modifiche nella gestione e layout dell'impianto, che riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- adeguamento dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto ai criteri del D.M. 127/24, fatta eccezione per le EoW silt argille e terre (UNI 11531-1 prospetto 1);
- inserimento codice EER 200301 in autorizzazione per le attività R13 – R5, senza variazione quantitativi autorizzati, in quanto codice rientrante nel D.M. 127/24;
- eliminazione di specifici controlli analitici sui rifiuti in ingresso;
- richiesta di ottenere End of waste “caso per caso” ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 per possibilità di utilizzi ulteriori rispetto a quelli inseriti in Allegato 2 del D.M. 127/24;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta RMP RECUPERI S.r.l. ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 74960 del 18.04.2025;
- la nota PG n. 87772 del 12.05.2025, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 29.07.2025;
- la nota PG n. 87773 del 12.05.2025 con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 29.07.2025, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 135276 del 29.07.2025 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della Conferenza del 29.07.2025;

Atteso che, con nota PG n. 137368 del 30.07.2025, è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 29.07.2025 e contestualmente è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione indicata nel verbale, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota PG n. 16773 del 23.09.2025, con cui la ditta RMP RECUPERI S.r.l. ha chiesto una proroga di 60 giorni dei termini suddetti, data l'entità e la complessità delle revisioni ed integrazioni richieste, accolta da Arpae con nota PG n. 168979 del 24.09.2025;

Considerato che, in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 29.07.2025, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PG n. 210659 del 27.11.2025, nella quale tra l'altro:

- ha inserito una nuova richiesta di autorizzazione a ritirare rifiuti con codice EER 170504 provenienti da aree soggette a bonifica per la produzione di End of waste “caso per caso”, in quanto non rientranti nel D.M. 127/24;
- ha inserito una nuova richiesta relativa alla possibilità di ritirare i rifiuti derivanti dai cosiddetti “piccoli cantieri” anche con omologa priva di indagini analitiche;

Tenuto conto che con nota PG n. 40931 del 04.03.2026 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione ricevuta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 30.03.2026;

Visti gli esiti della seduta del 30.03.2026, nella quale la Conferenza dei Servizi:

- ha concordato che le carenze riscontrate in fase istruttoria relativamente alla modifica dell'autorizzazione ai sensi al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla richiesta di ritiro rifiuti provenienti da "piccoli cantieri" non fossero superabili attraverso prescrizioni autorizzative e costituissero motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., demandando pertanto al responsabile del procedimento l'inoltro della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;
- ha concluso pertanto la seduta esprimendo:
 - parere contrario all'istanza di modifica dell'autorizzazione ai sensi al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla richiesta di ritiro rifiuti provenienti da "piccoli cantieri" per le motivazioni specificate nel verbale della seduta;
 - parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione in conformità al D.M. 127/24 nel rispetto di specifiche prescrizioni da definirsi nella successiva seduta della Conferenza, fatta salva la trasmissione di specifica documentazione mancante;

Dato atto che, con nota PG n. 62893 del 07.04.2026, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, Arpae-SAE ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, limitatamente alla richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come dettagliati nel verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 30.03.2026;

Considerato che, con la medesima nota, è stato precisato che:

- entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la ditta avrebbe potuto presentare proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, trasmettendole a tutti gli Enti coinvolti;
- i termini del procedimento sarebbero stati sospesi dalla data della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e sarebbero ricominciati a decorrere trascorsi 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni da parte della ditta ovvero, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato per la loro presentazione;
- con riferimento all'aggiornamento dell'autorizzazione in conformità al D.M. 127/2024, sul quale la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole, la ditta era tenuta a trasmettere, entro il medesimo termine, la documentazione mancante elencata nel verbale della seduta della Conferenza dei Servizi sopra richiamata;

Dato atto che, con note acquisite in data 17.04.2026 al PG 70228 e in data 20.04.2026 al PG 71181, la ditta RMP RECUPERI S.r.l. ha trasmesso le osservazioni relative alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e la ulteriore documentazione richiesta nella seduta della conferenza, dalle quali risulta in particolare che:

- ha rinunciato alla produzione degli End of Waste "caso per caso" riguardanti:
 - "Aggregato inerte riciclato a principale componente terrosa";
 - "Materiali per impianti lavorazione inerti per la preparazione di miscele";
- relativamente ai rifiuti con codice EER 170504 derivanti da aree soggette a bonifica, ha fornito elementi relativi alla loro provenienza e alla gestione degli stessi rispetto a tutti gli altri rifiuti, confermando l'intenzione di mantenere la richiesta di produzione di end of waste caso per caso da tali rifiuti;

- relativamente alla richiesta di autorizzazione a ritirare rifiuti con codici EER: 170107, 170504, 170904 derivanti da cosiddetti “piccoli cantieri” in assenza di verifiche analitiche a carico del produttore, ha fornito specifici elementi circa la modalità con cui tali rifiuti verranno gestiti e un nuovo quantitativo massimo;

Vista la nota PG n. 76839 del 27.04.2026 con cui è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 04.05.2026 e contestualmente è stata trasmessa agli Enti interessati la documentazione ricevuta;

Visti gli esiti della seduta del 04.05.2026 nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta:

- al netto della trasmissione di specifiche integrazioni del manuale operativo, ha ritenuto la documentazione integrativa presentata sufficiente, ai fini del superamento dei motivi ostativi di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis, subordinatamente a specifiche prescrizioni;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adeguamento al D.M. n. 127/24 dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e alla autorizzazione di End of Waste “Terre da bonifica” ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli Allegati al presente atto, fatta salva la trasmissione del manuale operativo integrato con quanto specificato nella seduta della conferenza;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 82765 del 06.05.2026, come rettificata con documentazione acquisita al PG n. 92323 del 20.05.2026, con cui la ditta ha trasmesso l'aggiornamento del manuale operativo a seguito delle risultanze della Conferenza del 04.05.2026;

Acquisita al PG n. 93720 del 21.05.2026 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti, comprensiva del parere per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 04.05.2026, aggiornata a seguito del ricevimento del manuale operativo integrato come richiesto durante la seduta;

Vista la nota PG n. 94274 del 22.05.2026, con cui Arpae-SAE ha trasmesso, agli Enti convocati e alla ditta, i seguenti documenti:

- verbale della seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica in data 04.05.2026, comprensivo del parere di competenza di Arpae-Servizio Territoriale, parte integrante del verbale stesso;
- suddetta documentazione, acquisita al PG n. 82765 del 06.05.2026 e al PG n. 92323 del 20.05.2026, trasmessa dalla ditta in riscontro alle richieste della Conferenza dei Servizi nella medesima seduta, per opportuna conoscenza;

Considerato che, con documentazione acquisita al PG n. 111394 del 18.06.2026, la ditta ha trasmesso specifiche osservazioni alla prescrizione di cui ai criteri dettagliati lettera a) punto 2 del parere End of Waste allegato al verbale della seduta del 04.05.2026;

Dato atto che con nota PG n. 11264 del 19.06.2026, Arpae SAE ha ritenuto opportuno convocare una ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi al fine di esaminare le osservazioni ricevute;

Visti gli esiti della seduta del 26.06.2026, in cui la Conferenza dei Servizi, condividendo le valutazioni del Servizio Territoriale di Arpae, formalizzate con nota PG n. 116950 del 26.06.2026, ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole al mantenimento della prescrizione di cui ai criteri dettagliati lettera a) punto 2 del parere End of Waste allegato al verbale della seduta del 04.05.2026, nella formulazione già resa;

Vista la nota PG n. 118285 del 29.06.2026, con cui il verbale della seduta del 26.06.2026 è stato trasmesso alla ditta e agli Enti convocati;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 70228 del 17.04.2026

- Relazione tecnica Risposta art. 10 bis, datata 16.04.2026, Rev. 03 Aprile 2026
- Tavola 2 - Infrastrutture viarie e organizzazione dell'impianto produttivo, Rev. 03 Aprile 2026
- Tavola 3 - Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo con individuazione delle emissioni convogliate e dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse
- Allegato 3 - Schede riassuntive dei rifiuti gestiti

Documentazione acquisita al PG n. 71181 del 20.04.2026

- Lettera di intenti relativa ai materiali recuperati dall'impianto RMP Recuperi s.r.l.

Documentazione acquisita al PG n. 92323 del 20.05.2026

- Manuale operativo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti, Rev. 10 maggio 2026

Evidenziato inoltre che la ditta risulta in possesso del certificato UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato in data 02.10.2025 da Quaser Certificazioni S.r.l. e avente validità fino al 05.10.2028, acquisito al PG n. 70228 del 17.04.2023;

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame di seguito riportati:
 - a. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b. processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Richiamate le linee guida SNPA n. 41/22, approvate con delibera n. 156/22, per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

1. per i rifiuti di cui alla tabella riportata in allegato A avviati all'operazione di recupero R5, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) sono individuati dal D.M. n. 127/24 (rifiuti di cui alla riga A non provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di

bonifica) e dal D.M. n. 69/18 (rifiuti di cui alla riga B);

2. per i rifiuti individuati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica avviati all'operazione di recupero R5 la presente autorizzazione finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto è rilasciata nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché dei criteri di cui al sopra citato art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 riportati nell'Allegato A1 del presente atto, come risultante dal suddetto parere di Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena reso nella seduta della Conferenza del 04.05.2026, e acquisito al PG n. 93720 del 21.05.2026, confermato successivamente con relazione acquisita al PG n. 116950 del 26.06.2026;

Dato atto che nella documentazione integrativa acquisita al PG n. 92323 del 20.05.2026 viene affermato che gli end of waste di cui all'Allegato A1 non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto che, ai fini delle verifiche necessarie alla modifica dell'autorizzazione in oggetto, per i rifiuti indicati al punto 2 sopra riportato sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e dei criteri dettagliati di cui al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

Acquisito al PG n. 72964 del 21.04.2026 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti pro-tempore della ditta in oggetto;

Preso atto, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena effettuata in data 29.06.2026, che la ditta RMP RECUPERI S.r.l., ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta all' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per modificare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, aggiornandola ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. n. 127/24 e modificandola ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni del parere di Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportato;

Ritenuto opportuno aggiornare gli Allegati A e A1 dell'autorizzazione vigente a seguito della modifica in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. alla ditta RMP RECUPERI S.r.l. (P.IVA: 04420010409), con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Palazzina n. 3;
- 2) di dare atto che le principali modifiche apportate riguardano:
 - a) aggiornamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, dell'autorizzazione suddetta, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 - b) inserimento dei codici EER 200301 e 191209 in autorizzazione per le operazioni di recupero R13 – R5 finalizzate all'ottenimento di "aggregati recuperati" conformi al D.M. n. 127/24, senza variazione dei quantitativi autorizzati, in quanto codici EER rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso;
 - c) rinuncia alla gestione del codice EER 170802 in quanto non ricompreso nel campo di applicazione del D.M. 127/24;
 - d) modifica dell'autorizzazione vigente al fine di prevedere, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'ottenimento di End of Waste "Materiale inerte costituito da terre e rocce" proveniente da aree soggette a procedimenti di bonifica;
- 3) di dare atto che la presente modifica all'autorizzazione unica ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A e allegato A1);
- 4) di approvare l'allegato A "Gestione rifiuti" e l'Allegato A1 - End of Waste "Materiale inerte costituito da terre e rocce" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sostituendo, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato A e l'Allegato A1 dell'autorizzazione vigente;
- 5) di dare atto che la planimetria di riferimento per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Allegato D della DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. è costituita dalla "Tavola 3 - Sistema di distribuzione, raccolta e riciclo delle acque superficiali e di processo con individuazione delle emissioni convogliate e dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse", acquisita al PG n. 70228 del 17.04.2026;
- 6) di stabilire che, **entro 60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere

- esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza o alla nuova polizza;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica relative all'ottenimento di End of waste di cui all'allegato A1 e alla gestione dei nuovi codici EER 200301 e 191209 è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potranno essere svolte, fino a tale accadimento, le suddette attività;
- 6) di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
- 7) di precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2022-4988 del 30.09.2022 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 8) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. 127/24 e dal D.M. 69/18;
- 10) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 11) di dare atto che:
- o il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - o il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026;
 - o ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- 12) di notificare il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì-Cesena
Elena Montepaone
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta RMP RECUPERI S.r.l. con sede legale e impianto sito in Comune di Forlì – Via Palazzina n. 3 è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero R13-R5 sono di seguito elencati:

Elenco Europeo dei Rifiuti (Codici EER)	
A	010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 010409 scarti di sabbia e argilla 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310* 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106* 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507* 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 200301 Rifiuti urbani non differenziati
B	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*

3. il quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti ammesso all'operazione di messa in riserva (R13) è pari a **62.720 tonnellate**;
4. il quantitativo massimo annuo di rifiuti di cui alla tabella sopra riportata ammesso complessivamente in ingresso alle operazioni di recupero (R13-R5) è pari a **150.508 t/anno**;
5. l'operazione di recupero R5 viene attuata mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, ed eventuale lavaggio per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata attraverso diversi cicli produttivi. La composizione dell'impianto di lavorazione degli inerti è costituita da vari componenti, comprensivi di mulini, vagli, sfangatrici, sgocciolatori, idrociclone,

addensatore, filtro pressa, elencati in dettaglio nel manuale operativo. La struttura dell'impianto è modulare, per cui le diverse componenti possono venire impiegate in cicli produttivi di diversa complessità in funzione del tipo di end of waste che si intende ottenere. I trattamenti possono essere a secco e/o ad umido. In particolare di seguito si riporta l'elenco dei macchinari impiegati per la frantumazione:

- frantoio a mascelle CR 110.90
- mulino a barre B 1612 SPC
- granulatore ad urto UT BS 150ft
- unità mobile Crusher Track CGS 11.7
- unità mobile Franzoi MAKO TRI1611

Viene inoltre impiegata una pinza frantumatrice MCP800P-5 per la eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti prima dell'introduzione nel ciclo di recupero vero e proprio.

I medesimi macchinari possono essere impiegati per la lavorazione degli inerti vergini, eventualmente miscelati con materiali già classificati come end of waste.

6. i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti con codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono indicati, per quanto già non previsto dalle presenti prescrizioni, nell'Allegato A1 al presente atto;
7. i rifiuti di cui alla **riga A** della tabella sopra riportata, diversi da quelli di cui alla prescrizione precedente, cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "aggregato recuperato", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 127/24 e s.m.i.; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/24 e s.m.i. e inviata ad Arpa e SAE e Arpa Servizio Territoriale. In caso contrario l'aggregato recuperato resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
8. i rifiuti classificati con il codice EER 170302 di cui alla **riga B** della tabella sopra riportata cessano di essere rifiuti (EoW) e sono qualificati "granulato di conglomerato bituminoso", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, qualora rispettino i criteri stabiliti dal D.M. n. 69/18; il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpa e SAE e Arpa Servizio Territoriale. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
9. i documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e la norma di riferimento relativa alle caratteristiche prestazionali del prodotto;
10. qualora parte o la totalità di un lotto EoW venisse miscelato con materia prima vergine o con materiale proveniente da un altro lotto EoW, il nuovo prodotto ottenuto sarebbe sottoposto ad una tempistica di detenzione con scadenza coincidente con quella del lotto (utilizzato per la miscela) chiuso e certificato in data meno recente;
11. i cumuli di rifiuto in attesa di lavorazione presenti in area R5, eventualmente composti da diversi codici EER, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica riportante i relativi codici EER;

12. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della scheda di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
13. i diversi lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa scheda di Conformità;
14. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³ (circa 5.000 t);
15. potranno essere accettati in impianto rifiuti con codici EER 170904 solo se costituiti da una Prevalente Composizione in volume di inerti/terra provenienti da attività di costruzione e demolizione, rispetto ai rimanenti elementi estranei quali plastica, ferro, vetro, cartone, ecc. Tale composizione dovrà essere annotata tra le “caratteristiche del rifiuto” sui relativi FIR provenienti dai produttori del rifiuto per poter essere accettati presso l’impianto;
16. la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all’esito positivo delle verifiche di conformità di cui al D.M. 127/24 o al D.M. 69/18 o all’Allegato A1 al presente atto per ciascun lotto di End of Waste, e all’emissione della relativa Dichiarazione di Conformità;
17. nel caso di accertata non conformità si valuteranno le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità chimica)
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
18. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
19. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l’attività.
20. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati:
 - a. i rapporti analitici emessi da un laboratorio certificato relativi al lotto di riferimento;
 - b. l’elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW suddivisi per ciclo di lavorazione.
21. Il produttore conserva per **almeno 5 anni**, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW.
22. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati prima dell’inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l’EoW;
23. i documenti di trasporto del prodotto EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
24. l’impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel “Manuale operativo per la gestione dell’impianto di recupero rifiuti - Rev. 10 maggio 2026” per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto. Del Manuale farà parte integrante il documento “Relazione tecnica e Manuale operativo per la gestione dell’impianto di betonaggio”.

25. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori di cui alla planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto Rev. 03 Aprile 2026";
26. la planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto Rev. 03 Aprile 2026" relativa all'organizzazione dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
27. i depositi di materiali inerti vergini, sia prima che dopo la lavorazione, devono essere mantenuti separati dai rifiuti o dagli end of waste ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
28. dovrà essere garantita la tracciabilità degli End of Waste utilizzati in miscelazione con materia vergine e per la produzione interna del calcestruzzo e del misto cementato, attraverso la tenuta di un apposito registro su cui dovrà essere effettuato un resoconto giornaliero con l'annotazione, entro dieci giorni lavorativi dall'utilizzo, dei seguenti dati:
- numero univoco della dichiarazione di conformità relativo al lotto di End of Waste utilizzato;
 - data utilizzo;
 - quantitativo utilizzato (in peso).
29. le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "codici a specchio" — integrate con le relative analisi di classificazione ed attestazione dell'assenza di amianto, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei cantieri/lotti di produzione, e ogni altro documento reso utile per la definizione del rifiuto — dovranno essere conservate per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti. Le omologhe hanno validità massima di un anno e comunque non oltre un anno dalla data di emissione del rapporto analitico, sempre previsto nel caso di rifiuti con codici EER a specchio, fatta eccezione per quanto previsto alla prescrizione successiva. Le determinazioni analitiche fornite dal produttore, non dovranno essere antecedenti i sei mesi dalla data del primo conferimento, un anno di validità dalla data di rilascio e dovranno essere riferite a singoli cantieri/lotti di rifiuto, omogenei per origine, provenienza e caratteristiche.
30. i rifiuti con "codici a specchio" EER 170107, 170504 (non proveniente da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica) e 170904 prodotti complessivamente (somma dei tre codici) in quantitativi non superiori alle 40 tonnellate nel medesimo cantiere/sito, potranno essere accettati in impianto con omologa priva della relativa analisi di laboratorio. Tali rifiuti dovranno essere depositati in area R5-D in cumuli, protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura mobili, non superiori alle 200 tonnellate, costituiti da un unico codice EER, gestiti separatamente dagli altri rifiuti ed identificati con apposita segnaletica verticale "Rifiuti da piccoli cantieri EER xxyzz DA CARATTERIZZARE". Ai fini della definitiva classificazione tramite analisi chimica presso laboratorio accreditato, da ogni cumulo dovrà essere prelevato un campione secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, con Piano di campionamento redatto in conformità con quanto richiesto dalle norme UNI 10802:2013, UNI EN 14899:2006 e Rapporto Tecnico UNI TR 11682. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero da personale interno adeguatamente formato.

Nel caso in cui i suddetti rifiuti, a valle delle determinazioni analitiche, fossero classificati con codici EER pericolosi, gli stessi dovranno essere gestiti quali rifiuti prodotti dalla Ditta in qualità di "nuovo produttore" e inviati ad impianto autorizzato allo smaltimento/recupero entro 10 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

31. deve essere garantita una idonea viabilità all'interno del sito;
32. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
33. la schermatura vegetale e la recinzione indicate in planimetria "Tav. 2 - Infrastrutture e organizzazione dell'impianto produttivo" dovranno essere mantenute nel tempo;
34. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.